

SCHEMA DI CONVENZIONE

REPUBBLICA ITALIANA CONCESSIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ORDINARIA E GESTIONE

L'anno duemila... .. il giorno ... del mese di (.... ..) In , alla Via
... .. n. innanzi a me, Dott.
.....,

SONO COMPARI

-..... , nato a Il e domiciliato, per ragioni di carica, in Cinisi presso la Residenza Municipale, in Piazza del Vittorio Emanuele Orlando 1, il quale dichiara di intervenire nel presente atto, non in proprio, ma esclusivamente in nome ed in rappresentanza, quale Dirigente del Settore del Comune di Cinisi, c.f..... , più brevemente denominato, nel prosieguo del presente atto, anche "Comune Concedente", "Concedente" o "Comune", avente ogni occorrente potere per la stipulazione del presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in esecuzione propria determinazione dirigenziale n.

- Il Sig. nato il a ed residente in... .. (....), alla Via n., il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome e rappresentanza, quale legale rappresentante pro tempore della Società "... .." con sede legale in (....), Via n., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di e codice fiscale:, R.E.A. della C.C.I.A.A. di n., più brevemente denominata, nel prosieguo del presente atto, anche "Ditta Concessionaria", "Ditta" o "Concessionario".

PREMESSA

(OMISSIS).....

Tutto ciò premesso, i Componenti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente atto valgono le seguenti definizioni:

- a) Concedente: il Comune di Cinisi;
- b) Concessionario: la società _____;
- c) Mattatoio Comunale: l'insieme di edifici e annessi spazi che costituiscono il complesso del Macello Comunale;
- d) Opere edili: l'insieme delle lavorazioni, attrezzature, impianti e strutture da manutenzionare e/o realizzare su beni di proprietà comunale, indicati alla precedente lettera c).

Art.3 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento in regime di concessione da parte del Concedente della progettazione, ristrutturazione, gestione e manutenzione dei locali e degli spazi ad esso annessi nonché la conduzione e gestione delle attività di macellazione.

Ai fini della presente convenzione le parti danno atto che l'importo stimato delle opere di ristrutturazione ammonta ad euro 131.481,50 inclusi gli oneri per la sicurezza, al netto dell'IVA nella misura di Legge.

In particolare, il Comune affida in concessione al Concessionario, in esclusiva:

- a. la progettazione delle opere edili relativamente alla ristrutturazione della complesso, da redigersi ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n.163/2006.
- b. la realizzazione, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Concessionario, delle opere edili e degli impianti in conformità al progetto da elaborarsi a cura e spese del Concessionario e da approvarsi a cura del Concedente;
- c. la gestione e lo sfruttamento economico della struttura nei modi che verranno dettagliati nella presente Convenzione;
- d. la manutenzione ordinaria e straordinaria, in conformità a quanto stabilito nella presente convenzione e per l'intera sua durata.

Le attività preordinate alla ristrutturazione ed alla gestione delle opere di cui al presente atto potranno essere intraprese dal Concessionario solo a seguito della avvenuta approvazione da parte del Concedente del progetto validato.

Art. 4 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE E DESTINAZIONE ECONOMICA E FUNZIONALE DELL'OPERA

L'opera dovrà essere ristrutturata a completa cura ed onere del Concessionario, secondo le previsioni del progetto da approvarsi dal Concedente a seguito dell'aggiudicazione definitiva previa verifica e validazione dello stesso. Tra gli oneri a carico del Concessionario è compreso tutto quanto si renderà necessario anche se non espressamente previsto dalla presente Convenzione, al fine di dare l'opera compiuta secondo quanto previsto dal progetto, dall'uso a cui è diretta l'opera e dalla regola dell'arte.

Il Concessionario, nell'esecuzione dei lavori, dovrà rispettare la normativa sui Lavori Pubblici limitatamente alle disposizioni relative ai Concessionari.

Non potranno essere apportate modifiche al progetto senza la preventiva autorizzazione del Concedente a mezzo del Responsabile Unico del Procedimento da rilasciare secondo le modalità che seguono.

Modifiche non significative o di non rilevante importanza potranno essere autorizzate direttamente dal Responsabile Unico del Procedimento.

Modifiche sostanziali o rilevanti al progetto potranno essere autorizzate solo dalla Giunta Comunale previo parere del Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della presente Concessione decorre dalla data di collaudo dei lavori di ristrutturazione ed avrà durata decennale.

Art. 6 - PROPRIETA', GESTIONE E SFRUTTAMENTO ECONOMICO DELL'OPERA.

Al termine dei lavori di manutenzione in conformità a quanto stabilito dalla presente convenzione, le opere realizzate, in quanto inscindibilmente connesse ad immobili e strutture di proprietà del Concedente, entreranno a far parte del patrimonio di questi, mentre le strutture di tipo precario e quindi reputabili smontabili resteranno di proprietà del Concessionario che a propria cura e spese smonterà alla scadenza della concessione.

Al termine dei lavori di realizzazione dell'opera e fermo restando quanto stabilito al comma precedente, al Concessionario è concessa la disponibilità dei beni comunali, al fine della conseguente gestione e sfruttamento economico di questi ultimi.

Tale diritto dovrà esercitarsi in conformità a quanto stabilito nel bando e, in ogni caso non potrà pregiudicare in alcun modo la destinazione dei beni di proprietà del Concedente.

Art. 7 - TITOLO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai fini dell'avvio dei lavori di cui al presente atto, l'approvazione della progettazione dell'opera da parte del Concedente equivale a titolo per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 380/2001.

Tutte le eventuali spese dirette ed indirette connesse all'ottenimento di tale titolo sono a completo carico del Concessionario.

Il Concessionario è esentato dal pagamento di eventuali oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e del costo di costruzione in quanto l'opera da realizzare mantiene integralmente tutti i caratteri di opera pubblica.

Art. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO CONCERNENTI L'ESECUZIONE DEI LAVORI

9.1 Progettazione. Il Concessionario si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, il progetto dell'opera, redatto in conformità all'art. 93 del D. Lgs. n. 163/2006.

Il termine entro il quale il Concessionario dovrà presentare all'Ufficio protocollo del Concedente il progetto, è pari a giorni 30 (trenta), naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. Il mancato rispetto dei termini predetti comporterà la decadenza dell'assegnazione che verrà effettuata a favore del secondo classificato.

Il Concedente provvederà all'effettuazione delle verifiche previste dall'art. 112/2 del D. Lgs. n. 163/2006 e, se positive, alla conseguente approvazione del progetto, il cui provvedimento produrrà gli effetti previsti dall'art. 7/1, lett. c) del D. Lgs. n. 380/2001.

Il Concedente si riserva in ogni caso la facoltà di fornire al Concessionario direttive per la definizione del progetto cui il Concessionario dovrà conformarsi. Dette direttive, di carattere meramente specificativo, non dovranno comunque essere tali da alterare i caratteri generali nonché le condizioni realizzative, economico-finanziarie e gestionali del progetto e dell'offerta presentata dal Concessionario in sede di gara

9.2 Realizzazione dell'opera. Il Concessionario provvederà ad eseguire, a propria cura e spese e nel rispetto delle disposizioni normative in materia di realizzazione di opere pubbliche, i lavori di manutenzione straordinaria dell'opera di cui al presente atto, garantendo il rispetto degli standard qualitativi, quantitativi nonché di sicurezza.

La corretta esecuzione dei lavori sarà verificata dal Concedente, per il tramite dell'Ufficio competente in materia di patrimonio ed opere pubbliche, in ogni sua fase operativa ed esecutiva, nel rispetto delle modalità e procedure previste in materia di realizzazione di opere pubbliche, nonché dagli elaborati tecnici, grafici e progettuali verificati dal Concedente.

Qualora il Concedente, per il tramite dell'Ufficio competente in materia di patrimonio ed opere pubbliche, nel corso dell'esecuzione dei lavori, dovesse riscontrare inadeguatezze realizzative rispetto al progetto approvato, detterà le

prescrizioni ritenute necessarie all'Appaltatore, il quale sarà tenuto ad attuarle senza che, per tale fatto, nulla abbia a pretendere dal Comune.

Al termine dell'esecuzione dei lavori il Concedente, per il tramite dell'Ufficio competente in materia di patrimonio ed opere pubbliche, provvederà a verificare la corretta esecuzione delle opere realizzate.

9.3 Gestione e sfruttamento economico del Mattatoio Comunale. Al termine della fase realizzativa dell'opera di cui al precedente articolo 9.2 il Concedente provvederà ad avviare la fase di gestione e sfruttamento economico dell'impianto.

9.4 Manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera. Nel corso dell'esecuzione delle attività di cui al precedente art. 9.3, il Concessionario è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che si dovessero rendere necessarie per garantire l'ordinaria destinazione funzionale cui le stesse sono preposte.

9.5 Termine della concessione. Alla scadenza della concessione, sia per lo spirare del termine di cui al precedente art. 6, sia per qualsiasi causa di interruzione anticipata della stessa, il Concedente si riserva la facoltà di:

a) acquisire a titolo oneroso al proprio patrimonio tutti o parte delle strutture precarie installate previa verifica della funzionalità;

b) chiedere al Concessionario di provvedere, a propria cura e spese, alla dismissione di tutti o parte delle strutture precarie. La loro dismissione dovrà in tal caso intervenire entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di conclusione della concessione.

La scelta dell'opzione dovrà avvenire previa comunicazione scritta al Concessionario entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza naturale della convenzione. Nel caso di revoca o risoluzione contrattuale entro 30 giorni dalla formale comunicazione, avviene la revoca o la risoluzione contrattuale.

Art. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CANONE

Conformemente alla verifica effettuata dal Concedente in sede di gara in merito alla congruità del piano economico finanziario presentato dal Concessionario, quest'ultimo assicura, per l'intera durata del presente contratto, il compimento ed il finanziamento di tutte le attività e gli oneri da esso derivanti che, in via esemplificativa e non esaustiva, concernono:

- oneri relativi alla progettazione, alle verifiche della progettazione alla direzione lavori, anche laddove gli incaricati siano stati nominati dal Comune, ad esclusione del R.U.P. a carico del concedente;
- oneri connessi alla compiuta attuazione del progetto inerenti tutte le opere da realizzare, gli equipaggiamenti, le strutture, le forniture e tutti gli impianti necessari;
- oneri inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- oneri connessi alla conduzione e gestione dell'attività da svolgere;
- oneri connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
- oneri connessi alla dismissione delle strutture precarie;
- oneri connessi alla stipulazione del presente atto, di natura fiscale e tecnica, registrazioni, spese notarili, imposte e tasse;

Il Concessionario assume a suo carico ogni possibile rischio di carattere economico conseguente a difficoltà relative alla fase di esecuzione dei lavori, anche manutentivi, nonché alla fase di gestione e sfruttamento economico. Inoltre si obbliga ad assicurare la corretta gestione del bene, pertinenze, accessori e di quanto di iniziato ora e nella durata della convenzione in uno stato di funzionalità e decoro.

Di conseguenza fanno carico tutte le opere di manutenzione ordinaria oltre le spese connesse alle utenze elettriche, telefoniche, di condizionamento, acqua e nettezza urbana, smaltimento dei rifiuti speciali, che il Concessionario provvederà a volturare o richiedere a proprio nome.

Il Concessionario inoltre è tenuto al pagamento del canone proposto nell'offerta economica, pari a € _____, ovvero in due soluzioni semestrali anticipate (Gennaio e Giugno di ogni anno).

Il gestore trattandosi di concessione di servizio pubblico ex art. 113 D. Lgs 267/2000 assume a titolo esclusivo il rischio di gestione dell'attività come definita dall'art. 3 e dalle rimanenti parti della presente convenzione.

Art. 10 – TARIFFE SERVIZIO DI MACELLAZIONE

Il servizio di macellazione degli animali da destinare all'alimentazione umana, affidato in concessione, verrà espletato dal gestore senza alcun onere per il Comune. La remunerazione del gestore consisterà unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio verso l'utenza privata o pubblica .

Le tariffe vengono stabilite dal gestore sulla base delle correnti tariffe di mercato e verranno annualmente adeguate con l'applicazione degli indici ISTAT di riferimento.

Le suddette tariffe sono comprensive delle quote per diritti sanitari e veterinari da versare a cura del concessionario al competente servizio ASP.

Le tariffe stabilite dovranno essere affisse nei locali del Mattatoio, in luogo accessibile e ben visibile agli utenti e dovranno essere comunicate le eventuali variazioni.

Le tariffe dovranno essere indicate la netti dell'IVA, da applicarsi secondo il regime vigente al momento del pagamento.

Art. 11 - DIRITTI E FACOLTA' DEL CONCESSIONARIO

Conformemente agli atti di gara richiamati in premessa, la controprestazione spettante al Concedente per quanto forma oggetto del presente atto consiste nel diritto di gestire e di sfruttare economicamente, nei limiti ed alle prescrizioni di cui al presente atto, l'impianto del Mattatoio Comunale e gli spazi ad esso annessi.

Art. 12 - SOCIETÀ DI PROGETTO

Il Concessionario ha facoltà di costituire una Società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006.

La Società così costituita diventerà di diritto Concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione con il Concedente, senza necessità di sua approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce, a norma di legge, cessione del contratto.

Art. 13 - ONERI E OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Il Concedente è tenuto a rilasciare al Concessionario i provvedimenti amministrativi relativi all'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche che si renderanno necessari per l'esecuzione dell'opera, senza oneri economici a carico del Concessionario.

Il Concedente si impegna inoltre:

- alla consegna dell'area per eseguire l'opera nei termini della presente convenzione, comunque non prima dell'approvazione del progetto;

- di nominare a proprio carico il R.U.P. all'interno del personale in servizio presso l'U.T.C. del Comune.

Per quanto non di competenza del Concedente, lo stesso si renderà parte attiva nelle forme istituzionali e amministrative dettate in tema di semplificazione dei procedimenti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni di cui ai commi precedenti richieste dal Concessionario.

Resta inteso che il Concedente non sarà responsabile, a nessun titolo, dell'eventuale mancato rilascio di provvedimenti autorizzatori e/o concessori da parte di Amministrazioni e/o Enti diversi dal concedente, così come dell'eventuale imposizione di oneri economici o tecnico-esecutivi da parte dei medesimi organi competenti, espressi nei provvedimenti autorizzatori e/o concessori.

Art. 14 - TITOLO DI CESSIONE DELL'AREA

Il Concedente metterà a disposizione del Concessionario le aree su cui intervenire. Dette aree, durante l'esecuzione dei lavori, saranno affidate in mera detenzione qualificata e finalizzata. Pertanto nel caso di risoluzione o revoca della Concessione dovranno essere restituite al Concedente entro il termine di 15 giorni dalla richiesta.

Art. 15 - ESECUZIONE DELL'OPERA

14.1 Il Concedente si impegna alla consegna dei lavori entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente atto ovvero, se successiva, dalla data di approvazione del progetto. A tal fine il Concedente comunicherà al Concessionario il giorno, il luogo e l'ora in cui avverrà la consegna dell'area che dovrà risultare da apposito verbale, redatto in duplice esemplare, sottoscritto dalle Parti.

14.2 I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità agli elaborati progettuali approvati, rimanendo inteso che non potranno essere apportate dal Concessionario varianti o addizioni senza la preventiva approvazione del Concedente.

14.3 I lavori dovranno essere eseguiti, direttamente dal Concessionario o da altri soggetti scelti a norma di legge (art. 149 del D.Lgs. n. 163/2006) ma, in ogni caso, esclusivamente da imprese aventi i requisiti di qualificazione previsti dalla normativa in materia di opere pubbliche. Il Concedente si riserva il diritto di verificare il possesso, in capo alle imprese terze, dei requisiti di qualificazione richiesti a norma di legge per la esecuzione dei lavori da queste eseguiti.

Eventuali sub-appalti dovranno essere autorizzati ai sensi della normativa vigente

14.4 Il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, ha l'obbligo di trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione del soggetto esecutore, necessari per eseguire l'opera oggetto di concessione, eseguendo altresì tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

14.5 Il Concedente resta estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con le imprese esecutrici, subappaltatrici, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorrenti tra il Concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta ed a qualsiasi titolo del Concedente.

14.6 Il Concessionario rimane in ogni caso obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della sicurezza dei cantieri e della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

14.7 Il Concessionario sarà responsabile di eventuali danni arrecati agli edifici esistenti nonché di ogni altro danno arrecato a persone e/o cose a causa della realizzazione delle opere oggetto della presente Convenzione.

Art. 16 - PENALI

1. Troveranno applicazione le seguenti penali al verificarsi dei comportamenti di inadempimento contrattuale come di seguito descritti:

a) qualora per cause imputabili al Concessionario, i lavori abbiano durata oltre mesi sei dal loro inizio, il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale nella misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'importo di cui al piano di investimento e comunque, complessivamente per un importo non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso importo. In ogni caso, qualora il ritardo nell'adempimento superi di altri 90 (novanta) giorni oltre i sei mesi concessi, il Responsabile Unico del Procedimento potrà promuovere la procedura di revoca della concessione di cui al successivo art.19

b) Per ogni infrazione agli obblighi di cui alla presente Convenzione per la quale non sia prevista una specifica penale verrà comminata una penale sino ad un massimo di 500 (cinquecento/00) euro graduata in rapporto alla gravità dell'inadempimento o continuativa di 100 (cento/00) euro/giorno, anch'essa eventualmente ridotta in rapporto alla gravità dell'inadempimento, salvo gli ulteriori danni e le facoltà di risoluzione di cui al successivo art. 21.

Art. 17- UFFICIO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)

Per il controllo delle diverse fasi di progettazione, esecuzione dei lavori e collaudo verrà designato dal Concedente un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).

Al Responsabile Unico del Procedimento competono tutte le attività, le competenze, le prerogative e le responsabilità previste dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché dal Dpr 207/10.

Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà inoltre a seguire gli sviluppi del rapporto contrattuale e a verificarne il rispetto da parte del Concessionario, avvalendosi a tal fine anche di eventuali collaborazioni specialistiche interne all'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario è tenuto a rispettare le direttive impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, nei limiti delle sue prerogative di legge.

Ogni comunicazione formale che il Concessionario intende inoltrare al Concedente deve essere indirizzata al Responsabile Unico del Procedimento che ne garantirà il successivo inoltro agli organi ed uffici competenti.

Art. 18 - POTERI DI CONTROLLO DELLA GESTIONE DA PARTE DEL COMUNE

Il Concessionario è soggetto al diritto di accesso agli atti di rilevanza pubblica nei limiti di legge.

Il Concedente potrà esercitare in qualsiasi momento tutte le forme di verifica e controllo che riterrà opportune senza alcuna limitazione di sorta.

Art. 19 - ASSICURAZIONI E GARANZIE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Le Parti danno atto che il Concessionario ha prestato le seguenti garanzie:

a) cauzione definitiva costituita ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i consistente in una polizza fidejussoria rilasciata in data _____ da _____ pari ad euro _____

a tutela dell'Amministrazione concedente per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione;

b) Polizza di responsabilità civile professionale dei progettisti incaricati della progettazione di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 163 /06 e s.m.i. e con le modalità nel D.P.R. 207/2010, avente decorrenza dalla data di approvazione del progetto fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dell'intero intervento; *(nel caso alla data di stipula del contratto il progetto non sia stato approvato il Concessionario si impegna a presentare la polizza di cui al punto b));*

c) Polizza assicurativa specifica per la presente concessione che tenga indenne l'Amministrazione Comunale dai rischi derivante l'esecuzione delle opere, costituita ai sensi dell'art.129, comma 1, del D. Lgs. n.163/2006 e del D.P.R. 207/2010, n. _____ rilasciata in data _____ da _____ a copertura:

- dei danni eventualmente subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per l'importo di Euro 1.000.000,00, relativamente ai danni alle cose

- dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale per sinistro di Euro 500.000,00.

Il Concessionario si impegna a reintegrare le fidejussioni nel caso in cui queste siano venute meno in tutto o in parte.

Art. 20 - REVOCA DEL CONCEDENTE

Il Concedente ha facoltà di revoca della Concessione per pubblico interesse. Si applica in tal senso l'art. 158 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 21 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

Fatta salva la possibilità discrezionale di esercitare, sussistendone i presupposti di legge, la risoluzione del contratto a norma degli articoli 136 del D .Lgs. n. 163/2006 e 146 del Dpr 207/10, il Comune potrà risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., comunicando per iscritto al Concessionario la propria intenzione di avvalersi di tale facoltà:

a) in caso di frode da parte del Concessionario;

b) nel caso in cui il Concessionario, per propria colpa, superi il termine previsto per il completamento dell'opera o non esegua per intero l'importo di cui al piano di investimento proposto in sede di gara;

c) il mancato pagamento del canone comporterà, ipso jure, la risoluzione del contratto.

A titolo di penale il Concessionario, nel caso di risoluzione della Convenzione per inadempimento ad esso imputabile, non avrà diritto ad alcun compenso per le attività sino a quel momento svolte.

E' in ogni caso fatto salvo il risarcimento del danno sofferto dal Concedente.

Nel caso di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., giusto quanto previsto dall'art. 3, comma 8 L. 136/2010, il Comune avrà il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatto con lettera raccomandata.

Art. 22 - EFFETTI DELLA CESSAZIONE

I rapporti tra le Parti in seguito a revoca o risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario, saranno regolati come segue:

a) qualora la revoca o la risoluzione intervengano nel corso della costruzione delle opere, le stesse opereranno alla scadenza del trentesimo giorno dalla sua comunicazione; da detta scadenza il Concessionario sarà liberato da ogni obbligo di completamento delle opere o responsabilità.

Fermo restando quanto previsto sopra, alla cessazione della convenzione per qualsiasi altra causa, il Concessionario rilascerà immediatamente i beni immobili concessi in disponibilità. Verrà verificato che le opere edili di proprietà del Concedente siano in buono stato di conservazione salvo il normale deterioramento d'uso. In caso contrario il Concedente avrà diritto al rimborso degli eventuali danni subiti al proprio patrimonio.

Dette opere edili di proprietà del Concedente dovranno essere a questi restituite libere da persone o cose e da qualsiasi onere o vincolo. A tal fine, i contratti di gestione od altro che il Concessionario eventualmente stipulerà ai fini dell'uso a qualunque titolo di tali opere dovranno prevedere espressamente la cessazione della loro efficacia contestualmente alla cessazione della Convenzione.

In ogni caso di cessazione della Convenzione, e comunque sei mesi prima della sua scadenza naturale verrà nominato, a cura del Concedente ed a spese del Concessionario, un tecnico abilitato che provvederà ad indicare, previo sopralluogo con le parti, tutti gli eventuali lavori di ripristino che dovranno essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, per restituire le superfici nella loro piena funzionalità ed in buono stato di conservazione. Resta espressamente pattuito tra le parti che nessuna somma o indennità di avviamento può essere richiesto dal concessionario per le migliorie apportate all'immobile.

Art. 23 – RECESSO

Le parti convengono che il Concessionario ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora sia accertato che la messa in funzione anche solo di uno degli impianti non possa avvenire per cause non imputabili alle Parti. La facoltà di recesso è esercitabile da parte del Concessionario fino alla data di consegna dei lavori.

In caso di esercizio di suddetta facoltà, nessuna delle Parti potrà pretendere alcunché dall'altra a titolo di indennizzo, risarcimento o qualunque altro titolo.

Resta inteso che il recesso non avrà effetto per le prestazioni già eseguite nel corso di esecuzione.

Art. 24 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione.

Qualora il concessionario non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 25 – RINVIO

Per quanto non direttamente disciplinato dalla seguente convenzione le Parti fanno rinvio alla disciplina applicabile in materia.